

Cod. Att.: 2.2.3  
Cod. Prest.: PAUR\_002  
Tipo Doc.: parere

Comunicazione interna

Al Funzionario Istruttore del Servizio Territoriale  
Ing. Pasquale Gugliucci

e, p.c. T.I.F. UOS Agenti Fisici

Dirigente della UOS Agenti Fisici  
Interdipartimentale TA-BR-LE

Dirigente della UOC Servizio Territorio

Direttore del Dipartimento

**OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27 bis, inerente a "Progetto per la variazione dei codici EER trattati, dei relativi quantitativi, adeguamento al decreto 28 giugno 2024 n. 127 e richiesta di autorizzazione unica ex art. 208 D. Lgs. 152/2006", in agro di Carpignano Salentino, Fg 22, p.IIa 892. Proponente: ZAMINGA RECUPERI SRLS (P. IVA 04845200759) - St. Vicinale Dietro il Cimitero Km 0,5 - Carpignano Salentino (LE). Indizione e convocazione Conferenza di Servizi decisoria ex art.14-ter della L.241/1990 in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n.152/2006.- Contributo istruttorio "Agenti Fisici".**

**Rif.: Provincia di Lecce prot. n. 14879/2025 del 08/04/2025, acquisito al prot. ARPA Puglia n. 21271 del 08/04/2025.**

Con la nota identificata in epigrafe, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – in merito al procedimento in oggetto ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria, rendendo disponibili al link<sup>1</sup> gli elaborati progettuali presentati dal proponente, per i quali si fornisce il contributo istruttorio per le tematiche ambientali "Agenti Fisici" di interesse per il progetto.

In relazione a tali tematiche sono stati esaminati i seguenti elaborati:

- A. VIA\_02\_Relazione\_Tecnica – Rev. 00 ottobre 2024;
- B. VIA\_01\_Studio\_Impatto\_Ambientale – Rev. 00 ottobre 2024;
- C. VIA\_04\_PMC – Rev. 00 ottobre 2024;
- D. Studio di Impatto Acustico – Rev. 00 aprile 2024;
- E. 04\_Planimetria Piano di Monitoraggio – Rev. febbraio 2025.

1/2

## SEZIONE 1 – RUMORE E VIBRAZIONI

L'azienda in oggetto ricade in un'area del territorio comunale di Carpignano Salentino classificata "E1 – Agricola Normale". Dato che l'Amministrazione Comunale non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio, come stabilito dal DPCM 14/11/1997<sup>2</sup>, i limiti di zona da rispettare sono i **limiti di accettabilità** definiti in Tabella I del DPCM 01/03/1991<sup>3</sup> per "Tutto il Territorio Nazionale" e pertanto, 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno. Un altro limite da rispettare si riferisce agli ambienti abitativi ed è il valore limite del criterio differenziale.

Il progetto che intende attuare il proponente si riferisce ad una Variazione dei codici EER trattati e dei relativi quantitativi, che non comporterà nessun aumento della superficie aziendale e di ulteriori lavorazioni, ma solo un adeguamento delle procedure di gestione dei rifiuti in ingresso.

Lo studio di impatto acustico realizzato dal TCA Gabriele Totaro ha valutato, tramite misure fonometriche eseguite lungo il perimetro aziendale, lo scenario acustico esistente con l'attuale layout aziendale. Le misure eseguite secondo le tecniche di

<sup>1</sup> [https://www.provincia.le.it/paur\\_ZAMINGA](https://www.provincia.le.it/paur_ZAMINGA)

<sup>2</sup> D.P.C.M. 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

<sup>3</sup> D.P.C.M. 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed nell'ambiente esterno.

tecniche riportate nel D.M. 16/03/1998<sup>4</sup>, hanno consentito al TCA di attestare la conformità dell'impianto ai limiti acustici suddetti. Tutto quanto sopra esaminato, preso atto che trattasi di un adeguamento delle procedure di gestione dei rifiuti in ingresso, che potrebbero comportare una variazione dei flussi di traffico veicolare all'interno e all'esterno dell'area aziendale, osservato che le misure acustiche sono state eseguite con tempi di misura di circa otto minuti, senza indicare quali sorgenti sonore risultavano attive all'atto della misurazione e se sono indicative per tutto il periodo di riferimento diurno, considerato inoltre che le stesse postazioni di misura ubicate a ridosso del perimetro aziendale non sono indicative di spazi fruibili da persone o comunità, si chiede di integrare la documentazione presentata con i seguenti elaborati;

1. **valutazione preventiva di impatto acustico in conformità alla norma tecnica UNI 11143-5:2025<sup>5</sup>. Qualora la stima previsionale evidenziasse un potenziale superamento dei limiti normativi, dovranno essere individuati opportuni accorgimenti/dispositivi/interventi di mitigazione;**
2. **nel Piano di Monitoraggio e Controllo, si dovranno identificare altri punti di monitoraggio più coerenti con la posizione ipotizzata di un ricettore e in forma georeferenziata ed inoltre si dovranno indicare i parametri acustici da valutare e la frequenza delle misure;**

## SEZIONE 2 – RADIAZIONI IONIZZANTI

Considerata la modifica dei codici EER che si intendono trattare e la rimozione di altri codici EER, l'attività proposta non rientra negli obblighi della sorveglianza radiometrica sui rifiuti in ingresso.

**È importante sottolineare** che allo stato attuale, per i rifiuti trattati, ed in particolare quelli della tipologia 03.01 e 03.02 che si intendono rimuovere, il proponente è tenuto a sottoporre i rifiuti in ingresso a sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.<sup>6</sup>

Fatte salve le eventuali valutazioni dell'Autorità Competente, si trasmette per il prosieguo del procedimento in oggetto.

2/2

Il Funzionario Incaricato  
TCA Dr. Antonio S. Renna  
(N°6784 Iscrizione ENTECA)

<sup>4</sup> D.M. 16 marzo 1998. - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.

<sup>5</sup> Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti - Parte 5: Rumore da insediamenti produttivi (industriali e artigianali).

<sup>6</sup> Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20 comma 1 lettera a) della legge 4 ottobre 2019 n. 117.